

Organismo di Autodisciplina

Raccomandata
Lodevole
Divisione della Giustizia
Residenza Governativa
Piazza Governo 7
6500 Bellinzona

Lugano, 5 settembre 2019/GV

Osservazioni sul progetto di modifica della LFid

Egregi Signori,

L'OAD FCT è una associazione costituitasi il 30 marzo 1999 e riconosciuta dalla FINMA quale Organismo di Autodisciplina il 25 maggio 1999. Dal 2009 la FINMA ha inoltre riconosciuto le norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale emanate dalla nostra associazione. Per ogni ulteriore informazione potete consultare la nostra pagina internet all'indirizzo www.oadfct.ch. L'OAD FCT conta attualmente circa 350 membri attivi nel Cantone Ticino nell'intermediazione finanziaria parabancaria.

L'OAD FCT raccoglie al suo interno ben 370 persone in possesso di una o più patenti di fiduciario.

L'OAD FCT ha sempre espresso una opinione critica sulla LFid. L'ultima volta nell'ambito dell'ultima importante modifica di legge e confermata anche successivamente.

Premessa sull'inutilità dell'attuale normativa:

La LFid è una legge puramente autorizzativa che non tutela il rapporto fiduciario-cliente e ciò è da intendersi in entrambi i sensi, il cliente non è tutelato dall'esistenza di una patente e parimenti il fiduciario non è tutelato dall'agire del cliente in quanto detentore di una autorizzazione.

Al di là dei casi di persone che esercitano in Ticino abusivamente l'attività di fiduciario, i più grossi scandali finanziari degli ultimi anni hanno coinvolto quasi esclusivamente persone in possesso della patente e senza che sia praticamente mai stata l'autorità ad effettuare la segnalazione al ministero pubblico. Già questo dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la pratica inutilità dell'apparato di sorveglianza. Parimenti ci risulta che nel 2018 sono stati emanati 6 decreti di accusa a carico di oltre 1'500 fiduciari iscritti all'albo. Un numero irrisorio – non frutto oltretutto dell'attività ispettiva – che non giustifica sicuramente l'esistenza dell'autorità di vigilanza.

Dal profilo dell'attività autorizzativa si tenta di fare passare per tutela del cliente l'obbligo di ottenere la patente quando invece lo scopo della norma è unicamente di tipo protezionistico. La norma inoltre prevede, in applicazione al divieto di discriminazione sul mercato interno, che alle disposizioni autorizzative LFid non debbano attenersi i fiduciari provenienti da qualsiasi altro cantone purché dispongano di una pratica di almeno 3 (o 5) anni. Ne risulta che de facto gli operatori del settore residenti in Ticino sono penalizzati rispetto ai loro colleghi/concorrenti di oltre Gottardo.

Si ricorda che l'attività principale di sorveglianza svolta dall'autorità è mirata principalmente all'individuazione di persone e/o società che non sono in possesso della patente e di conseguenza si può affermare che non si tratta di una vera e propria attività di sorveglianza ma unicamente di una attività ispettiva fine a sé stessa (e

cioè a scovare i cosiddetti abusivi, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno commesso delle violazioni).

È bene precisare che qualsiasi cliente di una fiduciaria (così come di qualsiasi altra attività) ha sempre il diritto di contestare il servizio ricevuto rivolgendosi alla giustizia ordinaria (e senza la necessità di passare dall'autorità di vigilanza).

Giova rammentare infine che una grossa fetta dei fiduciari attivi soggiace anche ad altre norme di vigilanza quali ad esempio quelle contenute nelle norme emanate dalla FINMA, dagli OAD o dall'ASR. In molti casi le attività di sorveglianza di queste entità si sovrappongono.

Visto quanto precede lo scrivente OAD, pur conscio di costituire una voce fuori dal coro, richiede che l'attuale legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) venga tout court abolita.

Nel merito delle singole modifiche previste nel progetto si osserva quanto segue:

Art. 1 cpv. 1 e 1bis progetto LFid:

Si contesta l'assoggettamento alla LFid dei cosiddetti fiduciari commercialisti che sono già in possesso di una autorizzazione dell'Autorità di Sorveglianza sui Revisori. Si tratta in pratica di una doppia autorizzazione. Il revisore contabile deve ovviamente disporre delle conoscenze in ambito di diritto commerciale, fiscale e contabile che sono le medesime richieste dalla norma cantonale. Chi dispone dell'autorizzazione ASR ha già dovuto comprovare ad una autorità federale di disporre di sufficienti qualifiche, di disporre di un sistema di controllo interno o di assoggettarsi a un controllo esterno annuale e non da ultimo di procedere regolarmente ad una formazione continua.

La patente di fiduciario commercialista non dovrebbe quindi essere più obbligatoria per tutti quei fiduciari che svolgono una attività di fiduciario commercialista affiancata all'attività di revisore contabile a titolo personale o in seno a una persona giuridica entrambi regolarmente in possesso di una autorizzazione rilasciata dall'ASR.

Non risulta chiara inoltre la nuova aggiunta "con risvolti in Ticino". La norma legale posta così è troppo vaga e lascia troppo campo di interpretazione all'autorità cantonale. Ci si domanda inoltre come potrebbe essere controllata l'esistenza di "risvolti in Ticino". Se ciò significa che un contabile di Zurigo che assume il mandato di fare la contabilità per una ditta ticinese deve possedere la patente si ritiene che le norme sul mercato interno verrebbero così violate. La vicenda che ha visto per oggetto la LIA dovrebbe aver insegnato qualche cosa.

Sorgono anche più che legittimi dubbi sulla reale efficacia e necessità di una patente per chi è attivo nel settore immobiliare. Essendo la LFid una legge di protezione del consumatore/cliente i potenziali danni arrecati da un immobilista ad un cliente sono estremamente limitati (al di là di coloro che hanno un animo criminale e che patente o meno delinquono comunque). Un immobilista di regola si limita a fare da tramite tra venditore e acquirente di una proprietà immobiliare, percependo per questa attività una commissione (il rischio per il cliente in tali casi è vicino allo zero). Per le altre attività svolte da questa categoria, amministrazioni di stabili in locazione e condomini, l'esistenza di una autorizzazione - a nostro modo - non si giustifica per la natura stessa dei servizi prestati. Non ci risulta che negli ultimi anni vi siano stati scandali immobiliari che hanno coinvolto fiduciari in possesso della patente. Si tratta, a nostro giudizio, di una mera norma protezionistica.

Risulta anche poco comprensibile il tenore dell'art. 1bis. L'autorità può rilasciare autorizzazioni limitate per broker e cambisti. Sono attività soggette alla LFid o non lo sono? È l'autorità che decide se assoggettarle o meno? Cambia il consiglio di vigilanza e allora tutti i broker smettono di essere soggetti? Cosa si intende per attività di brokerage? Si intendono i procuratori d'affari per i gestori? Si intendono i broker assicurativi? Si intendono i broker attivi nel settore delle materie prime? Il fatto che ad oggi sono state rilasciate 11 autorizzazioni per cambisti è sorprendente poiché il numero di cambisti sul territorio è elevatissimo. A nostro

avviso bisognerebbe optare per una formulazione che esprima chiaramente la forma sotto la quale le attività di cambiavalute sia soggetta ad autorizzazione, se questa è la via che si intende seguire. Ci permettiamo in questo ambito di dubitare dell'utilità di questa autorizzazione per la protezione del cliente. Infatti il cliente si reca in un ufficio cambi consegna della valuta locale o della valuta estera ed ottiene in cambio valuta estera o locale. Dove risiede il rischio per il cliente? Quale è la necessità e la ratio di tale norma? Va inoltre considerato che fino ad oggi questa norma non è stata applicata in maniera univoca. Era sufficiente che a fianco dell'attività di cambio venisse svolta un'altra attività (ad esempio vendita di carburante) per fare cadere l'obbligo della patente e ciò indipendentemente dall'ammontare di fondi movimentati. Vi sono quindi cambisti puri che sono in possesso della patente e cambisti con attività mista che magari realizzano cifre d'affari con l'attività di cambio superiori a quelle del cambista puro che non sono assoggettati. Una chiara incongruenza. Ne consegue che si raccomanda lo stralcio di tale norma.

Art. 3 progetto LFid:

Alla lettera b). Ci si attende che l'autorità interverrà energicamente presso tutte le organizzazioni sindacali che dietro il pagamento di un modesto compenso aiutano i contribuenti a compilare la propria dichiarazione fiscale. Si ritiene che il testo originale contenuto nell'attuale LFid sia più che sufficiente. Si richiede quindi che la proposta lettera b) venga stralciata.

Alla lettera d). Si ritiene che l'attuale norma sia più che sufficiente. È chiaro che l'autorità con la presente modifica obbligherebbe il commercialista a richiedere anche la patente di fiduciario immobiliare quando si ritiene che il fiduciario commercialista dispone delle sufficienti conoscenze in materia di amministrazione e gestione da poter gestire anche un immobile o una società immobiliare. Sarebbe inoltre illogico, per le società immobiliari, che un organo delle stesse non potesse gestire i beni della società.

Alla lettera g). Va posta particolare attenzione ad un ampliamento dell'attività di consulenza poiché si rischia di farvi ricadere anche attività che nulla hanno a che fare con l'attività fiduciaria. Sarà lasciata libertà al Consiglio di Vigilanza di decidere cosa si intende per consulenza amministrativo-gestionale? Si correrà così il rischio che a seconda della composizione del Consiglio di Vigilanza, il cappello che copre le attività soggette alla LFid si ampli o si restringa. Ne consegue che la norma così come proposta va respinta.

Let. i): anche in questo caso si propone lo stralcio della lettera per il semplice motivo che tale attività ricadrà sotto il campo di applicazione della LISFi e LSerFi. Dal momento che per amministrare un patrimonio si deve disporre di un diritto di firma, ecco che l'attività ricade sotto le leggi federali.

Let. j) a nostro giudizio va abolita e il suo contenuto va spostato all'interno dell'attuale lett. e).

Art. 4 progetto LFid:

Si ribadisce l'opinione sull'utilità di assoggettamento dell'attività di fiduciario immobiliare (vedi commenti all'Art.1 e 1bis). Se venisse mantenuta questa figura a nostro giudizio l'attuale art. 4 copre già in maniera completa l'attività del fiduciario immobiliare.

Art. 6 cpv. 1 progetto LFid:

L'OAD FCT è totalmente contrario a che il fiduciario debba avere il controllo effettivo della società, direttamente o indirettamente. Se il concetto di controllo si applica alla proprietà, si tratta di una limitazione alla libertà di commercio e alla proprietà privata. In pratica la norma vieta a chi non è fiduciario di detenere una società fiduciaria. Se seguiamo questa stretta interpretazione ecco che sorgono tutta una serie di problemi. Pensiamo ad esempio alle grosse società fiduciarie, KPMG – Pricewaterhouse – Remax (solo per citarne alcune), che non appartengono a residenti nel cantone e per le quali tale norma sarebbe in senso stretto non applicabile. Si darebbe inoltre base legale all'attuale illegale prassi dell'autorità che impone a dei fiduciari legalmente attivi in più strutture di detenere una partecipazione in ogni società. Ne consegue che tale norma va stralciata tout court e pertanto il capoverso uno deve terminare dopo "Registro di commercio".

Art. 8 cpv. 1 lett. c) progetto LFid:

L'OAD FCT esprime la propria perplexità per questa modifica. Pur comprendendone lo spirito, allo stato attuale delle norme vigenti nessuno vieta a qualcuno di spiccare un precetto esecutivo senza nessuna giustificazione. Ne consegue che una persona fisica o giuridica potrebbe trovarsi in apparente stato di sovraindebitamento (il PE viene iscritto nell'estratto delle esecuzioni e fallimenti) senza in realtà dover un franco alla parte attrice. Sappiamo quanto il PE venga a volte usato come arma di pressione nell'ambito di una controversia. A titolo cautelativo si richiede che l'attuale formulazione della lettera c) resti invariata.

Art. 14 progetto LFid:

Considerato quanto esposto sulle osservazioni all'art. 3 si richiede lo stralcio dell'articolo poiché tale attività ricadrà sotto le leggi federali.

Art. 18 legge in vigore:

Si richiede che l'Autorità di vigilanza renda pubblico annualmente il proprio rapporto di attività, così come fanno le altre autorità di vigilanza si pensi ad esempio alla FINMA o all'ASR (Autorità di sorveglianza sui revisori). Riteniamo trattasi di un atto di trasparenza e dovuto verso i vigilati che finanziano in toto l'esistenza di questa autorità.

Non da ultimo, considerato che spesso i campi di attività tra le due autorità si sovrappongono, si richiede che venga introdotta una norma nella quale l'autorità di vigilanza sia obbligata ad avvisare altre autorità di tutte le misure disciplinari prese e cresciute in giudicato.

Ci permettiamo infine rammentarvi la nostra disponibilità a discutere sia il contenuto del nostro scritto che il progetto di legge al fine di cercare una soluzione concordata nell'interesse sia degli operativi del settore che nell'interesse della clientela.

Con distinti saluti.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario di comitato

dei Fiduciari del
Cantone Ticino